

Imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative: ricognizione delle modifiche legislative.

Con la circolare n. 11 del 3 Aprile 2006 ([vedi allegato "circolare 11.pdf"](#)), l'Agenzia delle Entrate fornisce un quadro d'insieme delle modifiche legislative che negli ultimi due anni hanno interessato l'imposta di bollo, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale e le tasse sulle concessioni governative.

Nella circolare vengono illustrate le nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo recentemente introdotte, nonché le modifiche legislative a seguito delle quali sono stati aumentati gli importi dell'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e della sola imposta di bollo in misura proporzionale. La circolare precisa, inoltre, la decorrenza di ciascuna modifica considerata.

Gli argomenti trattati dall'amministrazione, già esaminati dal CNN in sede di prima interpretazione delle disposizioni legislative che hanno introdotto le predette modifiche, hanno carattere prettamente ricognitivo, fatta eccezione per gli aspetti che di seguito si segnalano e per quanto attiene alla decorrenza delle modifiche esaminate. Su quest'ultimo punto, infatti, l'Agenzia si pronuncia per la prima volta in questa sede, ma i chiarimenti hanno perso d'attualità ed importanza in quanto riferibili al periodo transitorio che è ormai superato. Si rinvia quindi su quest'argomento al testo della circolare allegata.

Sembra opportuno, invece, segnalare quanto precisato dall'Agenzia in relazione all'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 16 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972: *«se l'imposta relativa a libri e registri o ai singoli blocchi di 100 pagine è stata assolta anteriormente alla data del 1° giugno ⁽¹⁾ ma gli stessi libri o blocchi vengono utilizzati dopo tale data, è necessario integrare l'imposta già assolta fino a concorrenza della nuova misura. Al contrario l'integrazione non è dovuta per i libri o blocchi già posti in uso alla data del 1° giugno anche se parzialmente utilizzati»*.

Sul punto il CNN era invece pervenuto ad opposta soluzione (cfr. Studio 74/2005/T, *L'imposta di bollo relativa alle scritture contabili: il dm del 24 maggio 2005*, est. N. Forte).

Circa la necessità di annullare il contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti le marche da

bollo, ai sensi dell'art. 12 del DPR 642/1972, si fa presente, che tale annullamento è ritenuto dall'Agenzia obbligatorio *«in tutti i casi in cui la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l'adempimento (come dispone ad esempio l'articolo 6 della tariffa per le cambiali). Negli altri casi, invece si può omettere l'annullamento poiché il contrassegno contiene già l'indicazione del giorno e dell'ora di emissione. Inoltre è impossibile rimuoverlo dall'atto su cui è stato applicato senza provocarne la lacerazione rendendolo inservibile»*.

Il CNN in assenza di espresse indicazioni operative da parte dell'Agenzia, aveva prudenzialmente ritenuto (si veda CNN Notizie del 29/09/2005) che le modalità d'uso del contrassegno fossero le medesime già previste per le marche da bollo anche in relazione all'annullamento ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.

L'amministrazione, nella circolare esaminata, distingue a riguardo i casi in cui l'annullamento è obbligatorio (quando è sottoposto per legge a particolari modalità e deve essere operato da specifici soggetti normativamente individuati) da quelli in cui è meramente facoltativo (in tutti gli altri casi).

In ultimo si rileva che la circolare in esame chiarisce in relazione alle modalità di utilizzo del contrassegno per integrare il valore dei foglietti cambiari, che *«la differenza tra l'imposta dovuta e il taglio dell'apposita carta bollata possa essere interamente corrisposta con l'uso di un unico contrassegno senza limiti di valore; non è più attuale infatti la disposizione che limitava l'uso delle marche da bollo nelle cambiali prevedendo il "...visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo"»*.

Susanna Cannizzaro

-
- 1)** Gli imprenditori individuali e le società di persone devono assolvere l'imposta di bollo, dovuta per il libro giornale e degli inventari, nella misura di 29,24 euro ogni 100 pagine o frazione di esse. Il nuovo importo deve essere determinato in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto emanato il 24 maggio 2005 dal Ministero dell'economia e finanze. Tale provvedimento ha disposto, con effetto dal 1° giugno 2005 (art. 3) un aumento dell'imposta di bollo della misura fissa prevista per i libri contabili indicati dall'art. 16 della Tariffa All. A – Parte I del DPR 26 ottobre 1972, n. 642. L'importo è passato, quindi, da 11,00 a 14,62 euro, ma per i predetti soggetti, l'importo deve essere raddoppiato.